

Direzione generale
Direzione centrale acquisti
Direzione centrale patrimonio

Circolare n. 14

Roma, 18 febbraio 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Nomina, requisiti e funzioni del responsabile unico del progetto e delle altre figure soggettive che, per conto dell'Istituto, operano negli appalti di lavori, servizi e forniture, e nelle concessioni di lavori e servizi, disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:** "Codice dei contratti pubblici".
- /// **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- /// **Legge 7 agosto 1990, n. 241:** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- /// **Regolamento amministrativo-contabile dell'Inail**, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 19 giugno 2024, n. 23.

Premessa

La presente circolare contiene i chiarimenti interpretativi e gli indirizzi applicativi in base ai quali le Strutture dell'Istituto operanti come stazioni appaltanti o enti concedenti individuano e nominano, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, economicità, pubblicità e trasparenza nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici (di seguito codice), il responsabile unico del progetto (di seguito Rup) e le altre figure previste dal codice per la realizzazione dell'intervento mediante un contratto pubblico.

Si evidenzia preliminarmente che, a invarianza di acronimo, il responsabile unico del progetto sostituisce il responsabile unico del procedimento previsto dal codice previgente.

A tal fine, la relazione al codice chiarisce che il Rup è responsabile non di un singolo procedimento, ancorché articolato in più subprocedimenti, ma della realizzazione di un progetto e cioè di un intervento pubblico complessivo. Quest'ultimo è suddiviso in più fasi che costituiscono altrettanti procedimenti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

Essendo il Rup responsabile di più procedimenti, non è più neppure conferente il richiamo al responsabile del procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 la quale, nell'attuale contesto normativo, viene in considerazione solo per la rilevanza dei suoi principi generali che pervadono anche l'attività amministrativa contrattuale e per l'applicabilità residuale o analogica delle sue disposizioni e dei suoi istituti in caso di mancanza di specifica previsione del codice.

Il richiamo al responsabile del procedimento appare inoltre inadeguato per altre due motivazioni ben evidenziate dalla citata relazione.

In primo luogo, infatti, il Rup configurato dai compilatori del codice è sempre e soltanto una persona fisica, laddove il responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 è anche un ufficio inteso come struttura. Questa differenza non può che comportare una maggiore responsabilizzazione nell'espletamento delle funzioni previste dal codice, di cui risponde direttamente e ampiamente la persona fisica del Rup.

In secondo luogo, il responsabile del procedimento svolge funzioni prettamente istruttorie, mentre al Rup sono attribuiti anche poteri provvedimentali, nonché di iniziativa, coordinamento, controllo e certificazione. In tal senso, con norma di chiusura volta a colmare lacune di attribuzioni, il codice si premura di attribuire al Rup in via residuale tutti i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del contratto e, più in generale, alla realizzazione dell'intervento pubblico, "che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti".

Il Rup esercita altresì poteri di supervisione, indirizzo, coordinamento e impulso dell'attività dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi dell'intervento. Da questo punto di vista, il responsabile di procedimento della singola fase, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione del contratto, i direttori operativi e le altre figure soggettive che curano fasi o segmenti di fasi dell'intervento, possono considerarsi, in senso lato, "collaboratori del Rup".

Da queste considerazioni introduttive emerge la centralità della figura del Rup nel mondo dei contratti pubblici e dunque la necessità - alla quale la presente circolare cerca di assolvere - di uniformare, all'interno dell'Istituto, il procedimento di nomina del responsabile unico del progetto e degli altri soggetti che con lui collaborano alla

realizzazione dell'intervento, tenendo conto dei requisiti professionali richiesti dal codice, del modello organizzativo dell'Istituto e delle professionalità in esso presenti.

Soltanto nei limiti strettamente necessari all'adeguamento alle specifiche esigenze e alla concreta realtà dell'Amministrazione sono forniti chiarimenti e indirizzi sulle funzioni del Rup e dei suoi collaboratori, atteso che le stesse sono dettagliatamente regolamentate dal codice al quale, dunque, in assenza di diverse istruzioni contenute in questa circolare, non si può che rinviare.

I riferimenti alle relazioni tra il Rup e gli altri soggetti evocati, nonché alle loro responsabilità, sono finalizzati a rendere più ordinata e consapevole, all'interno dell'Istituto, l'attività contrattuale cui essi sono preposti.

Con l'invio della presente circolare cessa di essere efficace la circolare Inail 14 luglio 2017, n. 29, avente a oggetto "Nomina, funzioni e requisiti di professionalità del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

1. DISPOSIZIONI COMUNI PER IL RUP NEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1.1. Attività contrattuali per le quali occorre nominare il Rup

Il Rup deve essere nominato per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto, qualunque sia la procedura prevista dal codice per la scelta del contraente da parte dell'Istituto.

Deve pertanto essere nominato anche in caso di affidamento diretto e anche in caso di ricorso ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza come, per esempio, convenzioni-quadro, accordi-quadro, sistema dinamico di acquisizione, mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e altri strumenti di approvvigionamento realizzati e gestiti da CONSIP s.p.a. o da centrali di committenza regionali.

Salvo situazioni di incompatibilità o oggettiva impossibilità al suo espletamento, l'incarico di Rup non può essere rifiutato.

1.2. Soggetti nominabili e incompatibilità

Il Rup è nominato tra i dipendenti dell'Istituto, anche se assunti a tempo determinato, in possesso di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

I requisiti di professionalità sono distintamente specificati nei paragrafi 2 e 3 della presente circolare in base alla prestazione oggetto del contratto di appalto o di concessione.

In assenza di figure con i necessari requisiti e con le adeguate competenze professionali, la Struttura operante come stazione appaltante o come ente concedente può individuare quale Rup un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti ma, in tal caso,

deve affidare lo svolgimento delle attività di supporto al Rup ad altri dipendenti in possesso di detti requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice. In tal caso, i soggetti esterni affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza¹.

Purché siano assicurati i necessari requisiti e le competenze professionali adeguate all'incarico, possono essere nominati Rup, tra i dipendenti dell'Istituto, i dirigenti, i professionisti delle Consulenze tecniche e delle altre Strutture, e i funzionari dei diversi comparti e delle diverse famiglie professionali anche se non titolari di posizioni funzionali fisse o di posizioni organizzative.

Le funzioni di Rup non possono essere conferite e, in caso di conferimento, non possono essere assunte dai soggetti:

- che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- che versino in una situazione di conflitto di interessi, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del codice, si ha "conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione". Il personale che versa, anche per cause sopravvenute, in una di queste ipotesi deve darne comunicazione al responsabile della stazione appaltante e deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

La nomina a Rup è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza di cause di inconferibilità e di conflitti di interesse resa dal soggetto nominando. La dichiarazione viene allegata all'atto di nomina.

La Struttura operante come stazione appaltante provvede alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite e dei relativi aggiornamenti comunicati dagli interessati in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati.

¹ Come si preciserà nel paragrafo 1.9, i dipendenti dell'Istituto sono assicurati dalla stessa Amministrazione per la responsabilità civile verso i terzi fatta valere ai sensi dell'art. 28 Cost. e dell'art. 22, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non sono invece assicurati per la responsabilità amministrativo-contabile ai sensi degli artt. 18, 19 e 22, comma 2, del medesimo decreto.

1.3. Soggetti competenti alla nomina

Il Rup è nominato, ai sensi dell'art. 87 delle "Norme sull'ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione" (di seguito Regolamento amministrativo-contabile), dal responsabile della Struttura individuata come stazione appaltante, per tale dovendosi intendere il responsabile della Struttura che, nell'ambito dell'Istituto², cura, mediante un procedimento amministrativo, l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione³ di lavori o servizi.

In considerazione del modello organizzativo dell'Istituto, può trattarsi del dirigente responsabile di una Direzione centrale, regionale⁴ o provinciale o, per le spese di funzionamento per le quali siano assegnatari di un budget, dei Coordinatori generali della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza e della Consulenza statistico attuariale, del Sovrintendente sanitario centrale e dell'Avvocato generale.

La nomina del Rup è effettuata su proposta del responsabile dell'ufficio, del servizio o del settore competente per materia e deve tener conto dei criteri di competenza professionale, esperienza, rotazione degli incarichi ed equa distribuzione dei carichi di lavoro.

In caso di mancata nomina, l'incarico di Rup è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

1.4. La fase procedurale della nomina

Il Rup è nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del codice e dell'art. 87 del Regolamento amministrativo-contabile, "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto".

Per primo atto di avvio dell'intervento pubblico deve intendersi, di norma, la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del codice e all'art. 89 del Regolamento amministrativo-contabile.

Considerando che, ai sensi del menzionato art. 37, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui importo si stima pari o superiore a euro 150.000 e il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a euro 140.000, la nomina del Rup dovrebbe essere conferita successivamente all'approvazione dei suddetti documenti solo per i contratti di importo inferiore a tali soglie, nonché, ai sensi degli articoli 5, comma 11, e 7, comma 9 dell'allegato I.5 al codice, per lavori, servizi e forniture che, sebbene non inseriti negli elenchi annuali,

² Che, quale soggetto pubblico, è tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

³ In questa circolare l'espressione "stazione appaltante" può considerarsi ricomprensiva di "ente concedente".

⁴ Inclusa, ovviamente, la Sede regionale di Aosta.

siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Pertanto, nell'ambito del procedimento di programmazione i responsabili delle stazioni appaltanti comunicano i nominativi dei Rup di ciascun affidamento alle Direzioni centrali referenti per tale procedimento⁵.

L'atto formale di nomina deve comunque aver luogo prima dell'avvio della procedura di gara ovvero, in caso di affidamento diretto⁶, prima di istruirne la procedura⁷; nel caso in cui la procedura di affidamento diretto sia avviata con una determinazione a contrarre, prima di quest'ultima.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavori, stante la più stretta connessione tra programmazione e progettazione, il Rup deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) o del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), ove previsto e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

Si è detto che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui importo si stima pari o superiore a euro 150.000. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea⁸ sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione (Dip).

Ne consegue che l'atto di conferimento dell'incarico di Rup deve essere adottato:

- a) per i lavori il cui valore stimato sia inferiore a euro 150.000, prima dell'avvio delle attività istruttorie propedeutiche alla predisposizione della documentazione tecnica e, in ogni caso, prima dell'adozione della determinazione a contrarre;
- b) per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 150.000, prima dell'avvio delle attività istruttorie propedeutiche alla predisposizione della documentazione tecnica e, in ogni caso prima dell'adozione della programmazione di cui al citato articolo 37.

Per le acquisizioni effettuate mediante centrali di committenza, la nomina del Rup prevede le medesime tempistiche.

⁵ Ai sensi dell'art. 89, comma 2, del Regolamento amministrativo-contabile, la Direzione centrale patrimonio e la Direzione centrale acquisti sono referenti rispettivamente per il programma triennale dei lavori e per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, che predispongono sulla base dei fabbisogni delle Strutture centrali e territoriali.

⁶ Si ricorda che, in ragione del loro importo, i lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento diretto non devono essere inseriti nella programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture.

⁷ Si vedano l'art. 17 del codice e l'art. 92 del Regolamento amministrativo-contabile.

⁸ Al momento pari a euro 5.538.000.

1.5. L'atto di nomina, la sostituzione e la revoca

Il Rup è nominato, su proposta del responsabile dell'ufficio o settore competente per materia, dal responsabile della Struttura operante come stazione appaltante, con specifica lettera di incarico protocollata e inviata al soggetto designato e, per conoscenza, all'ufficio competente.

Come indicato nel paragrafo 1.2, alla lettera di incarico è allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza di cause di inconferibilità e di conflitti di interesse rilasciata dal soggetto individuato.

In attuazione di un parere fornito dall'Avvocatura generale dell'Istituto, si invita a precisare nell'atto di nomina che il Rup ha anche il potere di esclusione dei partecipanti alla procedura di gara.

La revoca dell'incarico è effettuata dallo stesso dirigente competente alla nomina e con le stesse forme, anche di comunicazione, dell'atto di nomina. Dev'essere, seppur succintamente, motivata⁹ e al fine di evitare una inopinata soluzione di continuità nell'espletamento dell'incarico, deve contenere la nomina del nuovo Rup oppure dev'essere contestuale al separato atto di nomina del nuovo Rup, dovendosi dunque configurare come una sostituzione.

In caso di revoca e di mancata sostituzione, l'incarico di Rup è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

1.6. I soggetti che collaborano alla realizzazione del progetto

La corretta realizzazione di un lavoro e, assai spesso, anche di un servizio o di una fornitura, richiede la partecipazione di una pluralità di professionalità.

Un elenco esemplificativo delle figure che possono con maggior frequenza essere chiamate a collaborare col Rup all'attuazione del progetto è riportato, ai fini dell'individuazione delle attività tecniche incentivate ai sensi dell'art. 45 del codice, nell'allegato I.10 allo stesso codice.

Si tratta dei soggetti che svolgono le seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di

⁹ Potrà trattarsi, a titolo esemplificativo, di rinuncia all'incarico per legittimi motivi personali, di necessità di prolungata assenza dal servizio, di cessazione dal servizio, di trasferimento ad altra struttura, di esigenze organizzative dell'ufficio, di sopravvenienze che rendono necessaria o opportuna una diversa distribuzione degli incarichi all'interno della struttura, di gravi inadempienze ai propri doveri, ecc.

esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).

Nel rinviare, quanto alla competenza, alle forme e ai tempi della nomina o del conferimento degli specifici incarichi, ai successivi paragrafi dedicati ai servizi e forniture e ai lavori e servizi di ingegneria e architettura, si richiama in questa sede l'attenzione su due istruzioni operative rilevanti:

- 1) lo svolgimento di queste attività deve sempre essere formalizzato con apposita lettera di incarico. La formalizzazione dell'incarico rileva ai fini della corretta perimetrazione delle specifiche responsabilità individuali ulteriori rispetto a quella del Rup, nonché, ove il codice li preveda, ai fini della comprova amministrativo-contabile del diritto alla corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche;
- 2) stante la responsabilità ultima del Rup nella realizzazione del progetto, l'affidamento di questi incarichi presuppone sempre l'acquisizione del suo consenso, sotto forma di proposta, accordo, concerto, parere consultivo favorevole o nulla-osta.

Il Rup può delegare al personale della struttura operante come stazione appaltante o come ente concedente lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del codice e degli artt. 2, comma 3, e 3 dell'allegato I.2 al codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del Rup e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi, anche a soggetti esterni, per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. A tal fine, la stazione appaltante può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto a professionisti esterni individuati dal Rup di incarichi di assistenza al medesimo¹⁰.

I soggetti menzionati nel presente sottoparagrafo che versano, anche per cause sopravvenute, in una situazione di conflitto di interessi, devono darne comunicazione al Rup e al responsabile della struttura competente alla loro nomina e devono astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

1.7. Il responsabile di fase

L'art. 87, comma 6, del Regolamento amministrativo-contabile, in attuazione dell'art. 15, comma 4, del codice, prevede la possibilità per l'Istituto di nominare un responsabile di procedimento per ciascuna o per più fasi della programmazione, progettazione,

¹⁰ I soggetti esterni affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

affidamento ed esecuzione le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup.

Questo nuovo modello organizzativo consentito dal codice del 2023, con cui si è venuti incontro alle richieste avanzate in tal senso da molte Amministrazioni, appare particolarmente confacente alle esigenze dell'Istituto.

Talvolta, infatti, l'Inail svolge procedure di gara in forma accentrata presso le Direzioni centrali per poi "consegnare" alle Direzioni regionali i contratti aggiudicati affinché li gestiscano con l'autonomia che è loro riconosciuta dal nostro modello organizzativo.

In questi casi, nel passato, si è dovuto "sdoppiare" il ruolo di Rup: uno nominato in seno alla Direzione centrale per la procedura di programmazione, progettazione e affidamento; l'altro nominato, all'esito dell'aggiudicazione della procedura, in seno a ciascuna Direzione regionale per la gestione del contratto, a seguito di una sostituzione interna all'Amministrazione e di una "voltura" esterna sul SIMOG dell'ANAC (non potendo coesistere "due" responsabili "unici" del procedimento, uno per l'affidamento e un altro per l'esecuzione).

A parte la farraginosità della sostituzione, è capitato a volte che il Rup della programmazione, della progettazione e dell'affidamento fosse chiamato (per esempio, dall'ANAC o per il contenzioso relativo alla procedura di gara) a eseguire taluni atti inerenti alla fase dell'affidamento dopo che, a seguito dell'aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto e dunque della voltura, non ne era più il Rup.

Inoltre, negli appalti e concessioni di lavori ove il Rup deve essere un tecnico, accade spesso che gli aspetti giuridico-amministrativi dell'intervento pubblico e, in particolare, la procedura di affidamento, siano curati da un ufficio gare o comunque da uno o più funzionari amministrativi, al di fuori di qualsiasi delega o formalizzazione di riparto di competenze tra il Rup che svolge direttamente la programmazione, la progettazione e l'esecuzione del contratto e il responsabile della procedura amministrativa di gara.

Con l'introduzione della figura del responsabile di fase che coesiste col Rup, il quale rimane responsabile unico e diretto della realizzazione del progetto dalla programmazione fino alla completa esecuzione del contratto e titolare di poteri di supervisione, indirizzo e coordinamento anche sull'operato del responsabile di fase, vengono superate tutte queste criticità.

Infatti, il responsabile di fase svolge tutte le funzioni altrimenti spettanti al Rup nella singola fase.

E dunque, il responsabile del procedimento della fase dell'affidamento provvede all'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG); effettua la verifica della documentazione amministrativa; svolge la verifica di congruità delle offerte; può procedere alla valutazione delle offerte economiche quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo; ove il relativo potere sia stato espressamente conferito nell'atto di nomina, dispone le esclusioni dalle gare; fatta eccezione per l'adozione del provvedimento finale della procedura (che l'art. 102, comma 3, del Regolamento

amministrativo-contabile attribuisce esclusivamente al dirigente responsabile della stazione appaltante), svolge tutte le altre funzioni previste dall'art. 7 dell'allegato I.2 al codice.

Il responsabile del procedimento della fase dell'esecuzione del contratto impartisce al direttore dell'esecuzione del contratto o al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi; autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi; vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori; irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti; rilascia il certificato di pagamento; svolge tutte le altre funzioni previste dall'art. 8 dell'allegato I.2 al codice.

Del diligente e puntuale svolgimento delle sue attribuzioni, il responsabile di fase deve però rendere conto, oltre che al responsabile della Struttura (si veda il successivo sottoparagrafo), al Rup che, come si è detto, mantiene "le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento" del responsabile o dei responsabili di fase.

La nomina del responsabile di procedimento della fase della programmazione, della fase della progettazione, della fase dell'affidamento o/e della fase dell'esecuzione del contratto è intestata in capo al responsabile della struttura competente allo svolgimento rispettivamente della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto¹¹. Tuttavia, in un'ottica di leale collaborazione e per il rispetto dei poteri e delle responsabilità del Rup, l'individuazione della persona da nominare deve essere condivisa con quest'ultimo.

I responsabili di fase che versano, anche per cause sopravvenute, in una situazione di conflitto di interessi, devono darne comunicazione al Rup e al responsabile della Struttura competente alla loro nomina e devono astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

1.8. I rapporti del Rup col responsabile della stazione appaltante e con gli altri soggetti che collaborano alla realizzazione del progetto

Il Rup svolge le proprie funzioni in autonomia.

Tuttavia, l'autonomia di cui gode non è fine a sé stessa ma è funzionale alla realizzazione dell'intervento pubblico secondo i principi del risultato e della fiducia, nonché di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto dei tempi, dei costi

¹¹ Per esempio, in caso di procedura di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia da eseguirsi nelle singole Direzioni regionali, ove la procedura di gara sia accentrata in capo alla Direzione centrale acquisti che svolge la programmazione, la progettazione e l'affidamento dell'appalto, essendo invece la gestione del contratto curata dalla singola Direzione regionale, il Rup dell'intervento complessivo sarà nominato dal responsabile della Direzione centrale acquisti, il responsabile di procedimento della fase dell'esecuzione dal Direttore regionale.

preventivati e della qualità delle prestazioni, onde evitare che ingerenze interne ed esterne all'Amministrazione possano pregiudicare il conseguimento di tali obiettivi.

Giova ricordare che la realizzazione dell'intervento con i vincoli e le caratteristiche evidenziate è soprattutto un obiettivo dell'Istituto e costituisce uno dei risultati che il dirigente responsabile della stazione appaltante e il responsabile dell'ufficio o settore competente all'attuazione del progetto contrattuale sono chiamati programmaticamente a conseguire.

Pertanto, pur nella sua autonomia, il Rup (e, in caso di nomina, anche il responsabile di fase) è chiamato a rispondere del suo operato ai competenti dirigenti e responsabili di Struttura, che hanno il dovere di vigilare sul corretto e puntuale svolgimento della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'intervento pubblico di cui il Rup è incaricato. In caso di inefficienze, ritardi, inerzie o altri inadempimenti, il responsabile della Struttura o dell'unità organizzativa subordinata sono legittimati e obbligati a esercitare i loro poteri direzionali nei confronti del Rup e, nei casi più gravi, possono spingersi, in base alle proprie competenze, fino a proporre o a disporre la revoca dell'incarico di Rup.

Anche i principali collaboratori del Rup, soprattutto nella fase dell'esecuzione del contratto, devono svolgere i loro incarichi in autonomia.

In particolare, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto sono, in via primaria, diretta e non derivata dal Rup, titolari delle funzioni tecnico-esecutive loro assegnate espressamente e specificamente dal codice e, più in generale, hanno la responsabilità tecnico-esecutiva della realizzazione dell'intervento.

Nonostante il riconoscimento legislativo di un'autonomia tecnico-esecutiva e l'impossibilità di configurare un rapporto di tipo gerarchico, il Rup esercita nei confronti del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione poteri di coordinamento, impulso e indirizzo e, si deve ritenere, in caso di inerzia, ove non sussistano situazioni di incompatibilità, anche di sostituzione secondo una logica di carattere devolutivo improntata all'assicurazione della corretta e puntuale realizzazione dell'intervento.

Quanto sopra si evince dalla responsabilità diretta del progetto complessivo che il codice gli attribuisce, dal complesso normativo che elenca i compiti specifici del Rup e dalla disposizione normativa che, tra i compiti del Rup comuni a tutti i contratti e le fasi, stabilisce che "il Rup, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata" (art. 6, comma 1, allegato I.2 al codice).

1.9. Le responsabilità del Rup e degli altri soggetti. Le polizze assicurative stipulate dall'Istituto

Al Rup, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione del contratto, ai progettisti, ai verificatori del progetto e agli altri soggetti ai quali sono attribuite dal codice funzioni tecniche nella realizzazione dell'intervento mediante il contratto pubblico, si applica

l'art. 28 Cost. a tenore del quale "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

Quanto alla responsabilità penale, merita di essere sottolineato che il Rup, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali¹². Tale qualità rileva ai fini della configurabilità dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335 codice penale) e degli altri delitti (per esempio, i delitti di falsità di cui all'art. 476 e ss. codice penale) e delle circostanze aggravanti (per esempio, art. 61, comma 1, n. 9, codice penale) che tale qualità presuppongono nel soggetto attivo del reato.

Quanto alla responsabilità civile, l'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione della menzionata disposizione costituzionale, stabilisce che "l'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato".

L'art. 23 del citato decreto precisa che "è danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave".

Dunque, il quadro normativo vigente attribuisce una responsabilità civile diretta all'agente pubblico - sia egli, per quel che interessa in questa sede, Rup, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del contratto o altro soggetto investito di funzioni tecniche - per i danni causati a terzi con dolo o colpa grave nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli.

La responsabilità civile si estende, di norma, all'Amministrazione in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra l'agente e l'ente. Tale rapporto contribuisce a configurare la responsabilità dell'ente pubblico come una responsabilità civile diretta.

La responsabilità civile dell'agente e quella dell'Amministrazione possono essere fatte valere dal danneggiato alternativamente, disgiuntamente o anche congiuntamente col meccanismo della solidarietà passiva.

Quanto alla responsabilità amministrativa enunciata dall'art. 28 Cost., l'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 aggiunge che "l'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19". Questa responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione - che, per il fatto di sorgere quando il danno per l'Amministrazione sia costituito dal risarcimento corrisposto ai terzi dalla stessa

¹² Per la nozione di pubblico ufficiale si rinvia all'art. 357 codice penale.

Amministrazione per danni causati dal proprio funzionario, viene anche chiamata "responsabilità civile-amministrativa" - viene fatta valere dinanzi alla Corte dei conti¹³ con la menzionata azione di rivalsa.

Solo alcune delle responsabilità civili sopra descritte sono assicurate dall'Istituto presso compagnie assicurative private.

Innanzitutto, è assicurata la responsabilità civile diretta dell'Amministrazione per danni causati a terzi dal Rup, dal direttore dei lavori, dal direttore dell'esecuzione del contratto e dagli altri soggetti i cui atti e comportamenti sono imputabili direttamente all'Istituto in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

È poi assicurata la responsabilità civile diretta del Rup, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste dal codice dei contratti pubblici, per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Istituto si è poi premurato di assicurare la responsabilità civile dei progettisti interni per i danni causati alla stazione appaltante e costituiti dai maggiori costi dei lavori, sostenuti da quest'ultima, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara imputabili a colpa professionale degli assicurati, come previsto dal codice¹⁴, nonché la responsabilità dei suoi dipendenti incaricati dell'attività di verifica dei progetti per i medesimi danni, come ritenuto ammissibile dalla Corte dei conti¹⁵.

Non è stato invece possibile all'Istituto assicurare la responsabilità civile-amministrativa dei dipendenti verso l'Amministrazione, esercitabile con l'azione di rivalsa dinanzi alla Corte dei conti ai sensi degli artt. 18, 19 e 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Infatti, sebbene l'art. 2, comma 4, del codice stabilisca che "per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale" e l'art. 45, comma 7, lett. c, del codice preveda che una parte del 20 per cento delle risorse destinate a incentivare le funzioni tecniche deve essere utilizzata "per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale", si è ritenuto, su parere dell'Avvocatura generale dell'Istituto, non derogato lo specifico ed espresso divieto posto dall'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, al fine di non deresponsabilizzare i funzionari pubblici, sancisce la nullità "del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi

¹³ Per questo viene anche chiamata "responsabilità amministrativo-contabile", espressione che individua l'ambito principale della giurisdizione della Corte dei conti. In verità, secondo l'impostazione dottrinale prevalente, l'espressione "responsabilità amministrativo-contabile" individuerebbe due tipi distinti di responsabilità: la "responsabilità amministrativa" *tout court* di cui si è detto e la "responsabilità contabile" che, più specificamente, riguarderebbe l'inadempimento degli obblighi degli agenti contabili, di diritto o di fatto.

¹⁴ Si veda l'art. 5, comma 1, lett. e, n. 9 dell'allegato I.7 al codice.

¹⁵ Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, delib. n. 89/2023.

con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.

Pertanto, il Rup, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione e gli altri soggetti svolgenti funzioni specialistiche che ravvisassero la necessità di una copertura assicurativa della loro responsabilità amministrativo-contabile, potranno stipulare polizze assicurative private per conto proprio.

2. IL RUP PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E CONCESSIONI DI SERVIZI

2.1. Requisiti di professionalità del Rup

In applicazione dell'art. 5 dell'allegato I.2 al codice, per gli appalti di servizi e forniture e per le concessioni di servizi il Rup deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il Rup deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di rilevanza europea;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di rilevanza europea.

Il Rup dev'essere preferibilmente nominato tra i dirigenti, i professionisti e i funzionari della Struttura operante come stazione appaltante.

2.2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec)

Il Rup svolge, di norma, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è, invece, soggetto diverso dal Rup nei contratti di servizi e forniture di particolare importanza.

Sono considerati tali i contratti di importo superiore a euro 500.000 nonché, indipendentemente dall'importo, gli altri contratti indicati nell'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14 al codice.

Il Dec opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto; osserva le direttive e le disposizioni del Rup; dirige e coordina i direttori operativi e ne controlla l'operato; rilascia il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione secondo quanto previsto dagli articoli 36-39 dell'allegato II.14 al codice e svolge gli altri compiti indicati nell'art. 31, comma 2, del medesimo allegato.

Deve possedere requisiti professionali adeguati al servizio o alla fornitura oggetto del contratto.

2.3. Gli altri soggetti che collaborano alla realizzazione del progetto

Il responsabile di fase di cui al paragrafo 1.7 svolge tutte le funzioni altrimenti spettanti al Rup nella singola fase.

Nell'esecuzione del contratto il Dec può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo che svolgono, su espressa disposizione del Dec, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Si precisa che i direttori operativi possono essere nominati soltanto qualora sia stato nominato il Dec.

Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico, da elevata complessità o innovazione, o da peculiare specificità tecnica (tra i quali, per esempio, i prodotti e i servizi IT, per l'assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie) gli atti della procedura di affidamento possono prevedere la nomina di un "verificatore della conformità" diverso dal Rup o, in caso di nomina, dal responsabile di procedimento della fase dell'esecuzione (Rpfe) o, in caso di nomina, dal Dec, che sia in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Tale verificatore, in contraddittorio col fornitore, accerta la conformità del prodotto o servizio a quanto richiesto negli atti della procedura. Della verifica effettuata viene redatto un verbale sottoscritto dal verificatore e dall'incaricato dell'esecuzione contrattuale per conto del fornitore. Sulla base del verbale e di eventuali relazioni riservate del verificatore, il Rup, il Rpfe o il Dec rilascia il certificato di verifica di conformità oppure di regolare esecuzione. Il compenso del verificatore è contenuto, per i dipendenti dell'Istituto, nell'ambito dell'incentivo alle funzioni tecniche nella misura prevista dal relativo Regolamento e dalle Linee guida che ne danno esecuzione. Il compenso del verificatore non dipendente dell'Istituto è determinato dalla legislazione vigente.

Nei casi di forniture la cui esecuzione si esaurisce nella mera consegna, anche periodica, di prodotti in una struttura diversa da quella che ha curato l'affidamento, senza necessitare di adempimenti complessi, e in altri casi previamente motivati, gli atti della procedura di affidamento possono prevedere che il Rup o, in caso di nomina, il Rpfe o, in caso di nomina, il Dec possano essere coadiuvati, ai fini della verifica di conformità ovvero della regolare esecuzione, da un "incaricato della verifica con funzioni di collaboratore del Rup" (o del Rpfe o del Dec). In tal caso, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione viene sottoscritto dal Rup o dal Rpfe o dal Dec, sulla base di una succinta relazione dell'incaricato. Quest'ultimo percepisce l'incentivo alle funzioni tecniche secondo l'apporto dato alla realizzazione del progetto nella misura prevista dal Regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche e dalle Linee guida che ne danno esecuzione.

2.4. La nomina del Rup e degli altri soggetti

Il Rup è nominato con le modalità indicate nel paragrafo 1.5 della presente circolare.

Il responsabile della struttura operante come stazione appaltante, con specifica lettera di incarico protocollata e inviata al soggetto designato e, per conoscenza, alla Struttura di appartenenza, nomina:

- il Dec, su proposta del Rup e d'intesa col responsabile della Struttura centrale o territoriale di appartenenza;
- gli assistenti del Dec con funzioni di direttori operativi, su indicazione del Dec, sentito il Rup e d'intesa col responsabile della Struttura centrale o territoriale di appartenenza. Qualora, in sede di organizzazione della gestione contrattuale, siano preventivamente assegnate specifiche funzioni ai direttori operativi, le stesse devono espressamente risultare nell'atto di nomina.

Il responsabile di fase è nominato dal responsabile della Struttura alla quale è ascritto lo svolgimento della fase stessa, d'intesa col Rup e, ove diverso dal menzionato responsabile di Struttura, col responsabile della Struttura centrale o territoriale di appartenenza¹⁶. La nomina è effettuata con specifica lettera di incarico protocollata e inviata al soggetto designato e, per conoscenza, alla Struttura di appartenenza.

Per i contratti di servizi e forniture aggiudicati con procedure di gara accentrate presso la Direzione centrale acquisti e la cui gestione è curata da singole Direzioni regionali o da altre Direzioni centrali¹⁷, la nomina del Rup è effettuata dal responsabile della Direzione centrale acquisti, quella del Rpfе dal responsabile della Direzione regionale o centrale, d'intesa col Rup e col responsabile dell'ufficio o della Consulenza tecnica della Direzione regionale cui appartiene il funzionario o professionista nominando.

Il Rpfе, se nominato, è il soggetto che, in luogo del Rup, propone la nomina del Dec e deve essere sentito ai fini della nomina degli assistenti con funzioni di direttori operativi.

La nomina del Rpfе dovrebbe essere la modalità gestionale ordinaria dei "contratti decentrati" (da preferirsi alla vecchia "voltura" del Rup).

Il "verificatore della conformità" e "l'incaricato della verifica con funzioni di collaboratore del Rup" (o del Rpfе o del Dec) sono nominati, con apposita lettera di incarico, dal responsabile della Struttura operante come stazione appaltante, su proposta del Rup e in accordo col responsabile della Struttura, dell'ufficio o del settore in cui essi sono incardinati; per i contratti di servizi e di fornitura a efficacia continuata o periodica, dal responsabile della Struttura che ha sottoscritto il contratto, su proposta del Rup o del Rpfе, in accordo, ove diverso dal predetto responsabile, col responsabile della Struttura, dell'ufficio o del settore in cui essi sono incardinati.

¹⁶ Per esempio, il prescelto responsabile di procedimento della fase dell'esecuzione di un contratto di servizi di manutenzione degli impianti potrebbe essere, invece che un funzionario o dirigente amministrativo (come dovrebbe essere di norma), un professionista di una CTER Consulenza tecnica per l'edilizia regionale. In tal caso, ragioni di opportunità impongono che il responsabile della Direzione regionale acquisisca, ai fini della nomina, l'intesa non soltanto del responsabile dell'ufficio attività strumentali competente alla gestione del contratto, ma anche del Coordinatore della CTER Consulenza tecnica per l'edilizia regionale alla quale appartiene il professionista.

¹⁷ È il caso, per esempio, dei servizi di pulizia da eseguirsi nelle singole Direzioni regionali l'aggiudicazione dei quali avviene con procedure di gara accentrate presso la Direzione centrale acquisti.

3. IL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA

3.1 NOMINA

In funzione del vigente modello organizzativo, per gli appalti accentrati, l'atto di nomina del Rup, per ogni singolo intervento, è ascritto alla competenza del Direttore centrale patrimonio, su proposta del Coordinatore generale della Consulenza tecnica per l’edilizia, anche nel caso in cui il professionista da nominare appartenga alle Consulenze tecniche presso le Direzioni regionali.

Per gli appalti decentrati, l'atto di nomina del Rup è ascritto alla competenza del Direttore regionale competente per territorio, su proposta del Coordinatore regionale della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale, fatte salve le specifiche situazioni territoriali di cui appresso:

- Sede regionale di Aosta: Direttore della Sede regionale di Aosta su proposta del Coordinatore regionale della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale del Piemonte;
- Direzione provinciale di Bolzano: Direttore della Direzione provinciale di Bolzano su proposta del Coordinatore regionale della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale del Trentino.

La scelta dei soggetti da nominare deve ricadere verso personale appartenente ai profili professionali delle attività tecniche, previa valutazione delle competenze professionali.

La scelta dei soggetti che ricoprono il ruolo di responsabile di fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, deve ricadere verso personale appartenente ai profili amministrativo e/o tecnico, previa valutazione delle competenze professionali.

I responsabili di fase per la programmazione, affidamento ed esecuzione degli appalti accentrati sono nominati dal Direttore centrale patrimonio, su proposta:

- del Coordinatore generale della Consulenza tecnica per l’edilizia, anche nel caso in cui il professionista da nominare appartenga alle Consulenze tecniche presso le Direzioni regionali, per i profili tecnici;
- del Responsabile dell’ufficio amministrativo preposto per i profili amministrativi.

Per i responsabili di fase con profilo tecnico degli appalti decentrati si applicano le stesse regole previste per la nomina del Rup. Per quelli amministrativi, ferma restando la competenza della nomina da parte dei Direttori regionali/provinciali, la proposta è ascritta alla competenza dei Responsabili degli uffici amministrativi preposti.

In ogni caso, considerata la funzione svolta dai responsabili di fase, la proposta di nomina deve essere concordata con il Rup.

Per quanto concerne la nomina delle altre figure che concorrono alla realizzazione dell'intervento e di supporto al Rup (progettisti, soggetti incaricati della verifica del progetto, componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, collaudatore, ecc.), la stessa è effettuata dal Coordinatore generale della Consulenza tecnica per l'edilizia, per i lavori accentrati, ovvero dal Coordinatore regionale della Consulenza tecnica per l'edilizia regionale competente per territorio, fatte salve le specifiche situazioni territoriali di cui sopra.

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'art. 43 e nel relativo allegato I.9, ha recepito l'obbligo introdotto dal previgente codice dell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di opere pubbliche (cd. BIM – *Building Information Modeling*) di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 43 a partire dal 1° gennaio 2025, sia per la fase di progettazione dell'opera che per quella successiva di esecuzione dei lavori e relativa gestione del cantiere.

L'utilizzo di tale metodologia all'interno dell'Istituto è disciplinato da apposito regolamento che individua, tra l'altro, la Struttura organizzativa (*BIM Team*) di ogni singolo appalto con ruoli e compiti specifici delle figure tecniche che ne fanno parte (*BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, CDE Manager*).

L'atto di nomina delle figure tecniche che intervengono nel singolo progetto per lavori e/o per lavoro di importo superiore alla suddetta soglia, attribuiscono anche il ruolo nell'ambito del BIM Team.

Le risorse amministrative che concorrono alla realizzazione dell'intervento e di supporto al Rup, diverse dal responsabile di fase, sono nominate dal Direttore centrale patrimonio - per i lavori accentrati - su proposta dei responsabili degli uffici preposti, e dal Direttore regionale/provinciale - in via transitoria per quelli decentrati - su proposta dei dirigenti degli uffici preposti.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 1.6 della presente circolare, il Rup propone alla stazione appaltante, sin dai primi atti, di conferire appositi incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, in conformità e nel rispetto delle procedure di cui al codice dei contratti in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

3.2 REQUISITI PROFESSIONALI, FUNZIONI

3.2.1. Requisiti

L'articolo 4, comma 1, dell'allegato I.2 del codice dei contratti prevede che per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il Rup deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico in possesso di titoli di studio, esperienza e formazione professionale specifica, commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare, come individuati nel medesimo articolo.

Il Rup può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di Rup, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il Rup possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, nonché adeguata competenza quale *Project Manager*, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di *Project Management*.

A tal fine l'Istituto, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di Rup, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture mediante utilizzo del BIM.

3.2.2. Funzioni

Dall'analisi coordinata delle disposizioni del codice emerge che il legislatore ha confermato, per l'attuazione degli interventi di lavori pubblici, un modello organizzativo per progetti, con affidamento al Rup di funzioni di coordinamento, impulso e verifica. Nella realizzazione di un intervento sono presenti, infatti, quegli elementi di unicità e cooperazione interfunzionale che sono tipici dell'organizzazione per progetti.

Il modulo organizzativo per progetti, al quale deve essere ricondotta la realizzazione di un'opera pubblica, è quello dell'organizzazione per matrice, caratterizzato dalla circostanza che le competenze e i soggetti attori del procedimento di realizzazione dell'intervento rimangono all'interno delle funzioni di appartenenza, ma rispondono del proprio contributo e del proprio operato a un soggetto che ha il compito di coordinare i singoli apporti in ragione dell'obiettivo da raggiungere.

Oltre ai compiti e alle funzioni indicati nell'allegato I.2 al codice, il Rup può assumere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori e/o verificatore.

Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica dei progetti è effettuata dal Rup, anche avvalendosi della struttura di cui al precedente paragrafo 1.6, ferme restando le incompatibilità per la figura del verificatore.

Inoltre, il Rup assume i compiti e le funzioni previste nell'ambito del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e in particolare in qualità di responsabile dei lavori.

Poiché il procedimento di realizzazione di un intervento di lavoro pubblico risulta particolarmente complesso per la presenza di una molteplicità di atti, tecnici e non, che spesso sono il risultato della definizione di subprocedimenti che si inseriscono nell'*iter* principale, si fornisce una descrizione sommaria delle principali fasi del procedimento di cui trattasi, con l'indicazione delle relative competenze, secondo quanto appresso indicato.

3.2.3 Soggetti che collaborano con il Rup

Concorrono alla realizzazione del progetto risorse tecniche e amministrative quali: progettisti, direttore dei lavori, assistenti dell'ufficio di direzione, collaudatore, coordinatori per la sicurezza, personale amministrativo di supporto e/o titolare di funzioni proprie, comprese le nuove figure introdotte dal codice, quali i responsabili di fasi e i componenti della struttura cd. *BIM Team*.

Nell'ambito delle stazioni appaltanti dell'Istituto, in luogo di una Struttura stabile a supporto del Rup di cui al precedente paragrafo 1.6, deve essere costituito un gruppo di supporto, coordinato dal RUP e formato da dipendenti delle stesse stazioni appaltanti ma anche, ove necessario, da dipendenti di altre Strutture centrali o territoriali ai quali, con apposita lettera di nomina, saranno assegnate specifiche funzioni, da svolgere in collaborazione con il Rup medesimo, e secondo gli indirizzi dello stesso, nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, predisposizione della documentazione di gara, controllo dello svolgimento delle procedure espletate nonché della regolarità delle prestazioni contrattuali.

3.2.3.1. Rapporti con la Struttura amministrativa

Il vigente modello organizzativo dell'Istituto per la gestione accentrata delle procedure di gara di appalto di lavori pubblici prevede l'intervento nel processo produttivo per l'affidamento e la gestione degli appalti delle seguenti Strutture che esercitano ruoli distinti nelle singole fasi e in particolare:

Direzione generale

La Direzione centrale patrimonio svolge la funzione di Struttura committente e di stazione appaltante dei lavori tramite l'ufficio Gare appalti lavori, espleta la procedura di scelta del contraente, anche con funzione di seggio di gara per gli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, fino alla stipula del contratto d'appalto, gestito poi tramite l'ufficio Contratti appalti lavori, della medesima Direzione centrale, che provvede anche agli affidamenti diretti per lavori d'importo inferiore a euro 150.000 e per servizi di ingegneria e architettura d'importo inferiore a euro 140.000.

Direzioni regionali

In via transitoria, nelle more del completamento dell'accentramento delle funzioni previsto dal vigente modello organizzativo, la Direzione regionale svolge la funzione di

Struttura committente dei lavori da appaltare tramite l'ufficio preposto, espleta la procedura di scelta del contraente, anche con funzione di seggio di gara per gli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, e gestisce l'esecuzione del contratto.

Analizzando i compiti e le funzioni normativamente attribuite al Rup, si evince che tale figura viene chiamata a svolgere un ruolo preminente di indirizzo, raccordo e integrazione delle diverse attività delle Strutture che intervengono nell'intero procedimento, in modo tale da assicurare che il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, in particolare:

- il Rup, eventualmente coadiuvato dai responsabili di fase, laddove nominati, propone la procedura di affidamento dei lavori e valida gli elaborati di gara, assicurandone la coerenza con la documentazione tecnica; supervisiona dal punto di vista tecnico l'iter procedimentale di scelta del contraente, espletato dagli Uffici preposti della Direzione generale o regionale, fino alla stipula del contratto;
- nella fase esecutiva coordina le attività tecniche relative all'esecuzione materiale dei lavori (cantiere) e quelle espletate dagli Uffici preposti alla gestione del contratto (pagamenti dei SAL, autorizzazione dei subappalti e di varianti, ecc.), svolgendo anche una funzione propositiva al fine di garantire il rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'esecutore e proponendo le azioni da intraprendere a tale scopo (comminatoria di penali e risoluzioni) fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Di conseguenza, il Rup deve esercitare le proprie attività con autonomia e terzietà rispetto alle altre Strutture coinvolte nel procedimento, rapportandosi e rispondendo per il suo operato al dirigente cui è affidato il programma dei lavori – nello specifico il Responsabile della Direzione centrale patrimonio/Direttore regionale – per l'espletamento dei succitati compiti di informativa, proposta, ecc., in tutte le tre fasi del procedimento, per gli aspetti generali di programmazione e di raggiungimento degli obiettivi di cui il dirigente è responsabile.

3.2.3.2 Rapporti con le Consulenze tecniche e le altre figure professionali

Il Rup svolge le funzioni proprie del suo ruolo in conformità con la specifica normativa professionale, nell'ambito della propria autonomia tecnica, raccordandosi con il Coordinatore della Consulenza tecnica della Direzione generale o regionale per gli aspetti tecnici e organizzativi di cui questi è responsabile e con i soggetti di seguito indicati:

- i progettisti: il Rup coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) ed esecutivo, verificando il rispetto degli stessi ai contenuti del documento di indirizzo della progettazione e la conformità alla normativa vigente, assumendo il ruolo di garante della correttezza della progettazione;

- il soggetto incaricato delle verifiche del progetto: ai sensi dell'articolo 42 del codice, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro l'attività di verifica viene svolta dallo stesso Rup. Se non effettua personalmente la verifica, il Rup ne segue lo sviluppo, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista e procede alla validazione del progetto posto a base di gara facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo di tale soggetto e alle eventuali controdeduzioni del progettista con le modalità di cui all'articolo 42 e all'allegato I.7 del codice;
- il direttore dei lavori: il Rup promuove la costituzione dell'ufficio di direzione lavori, che viene effettuata con atto del Coordinatore generale/regionale prima della gara; l'ufficio assume compiti di coordinamento, direzione e controllo sotto l'aspetto tecnico-contabile e amministrativo operando in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Rup;
- il direttore dell'esecuzione del contratto (Dec): svolge i compiti di cui al precedente punto per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura o altri servizi tecnici;
- l'organo di collaudo di cui all'articolo 116 e all'allegato II.14, sezione III: è nominato con atto del Coordinatore generale/regionale in corso d'opera o prima della fine dei lavori; il Rup trasmette tutta la documentazione contabile e tecnica necessaria all'effettuazione dell'atto di collaudo medesimo, duplicandola in copia conforme e custodendone le copie stesse.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori